



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE TRIBUTI

ORIGINALI / ~~COPIA~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 25 del 09 MAR. 2017

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno Nov del mese di Marzo alle ore 17,00 ed in prosieguo nella sala delle riunioni del Comune di Quarto, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dal Regolamento, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

| N. | COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE | FIRMA |
|----|----------------------------|-----------------------|----------|---------|-------|
| 1 | Capuozzo Rosa | Sindaco | SI | | |
| 2 | Perotti Andrea | Vicesindaco Assessore | SI | | |
| 3 | Alessi Donatella | Assessore | SI | | |
| 4 | Ascione Ilaria | Assessore | SI | | |
| 5 | Campanile Vincenzo | Assessore | SI | | |
| 6 | Merenda Alessandro | Assessore | SI | | |
| 7 | Scarpitti Mauro | Assessore | | SI | |
| 8 | Scherillo Violante Carmine | Assessore | SI | | |

Presiede l'adunanza il Sindaco avv.to Rosa Capuozzo

Partecipa il Segretario Generale Giovanni Schiano di Colella Lavina.

Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 03/03/2017

Il Capo Settore Competente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 7 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 06/03/2017

Il Capo Settore Bilancio

Dr. Vito Iannello

COMUNE DI QUARTO

Protocollo Generale

N. 9274 del 15/03/2017

Titolarità: 01 06

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell'argomento in oggetto.
La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l'apposizione a tergo della firma del Sindaco e del Segretario Generale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2/2012 e nell'art.1, c. 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO, ulteriormente, l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 75 del 20/05/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 e successivamente confermate con deliberazione della Commissione Straordinaria n.9 del 05/3/2015, riconfermata per l'anno 2016 con deliberazione n.55 del 28/04/2016;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 74 del 20/05/2014 e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/04/2016 ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto legge 30/12/2016 n.244 (decreto milleproroghe) che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli Enti locali, al 31 marzo 2017;

ADATTO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;

a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

il vigente regolamento comunale I.U.C. all'articolo 15 disciplina ulteriori fattispecie equiparate all'abitazione principale;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) il quale modifica l'art.13 del D.l. n.201/2011 ed in particolare con:

a lett. b) viene introdotta, al comma 3, la lett. Oa la quale stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio e viceversa) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti;

a) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

b) il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, purché non classificata in A/1, A/8 e A/9;

c) il comodato dev'essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate territoriale e dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno 2017;

Vista la Legge 11/12/2016 n.232 (legge di bilancio 2017) la quale ha confermato la stessa disciplina di cui sopra anche per l'anno 2017;

RICHIAMATA la Risoluzione Ministeriale n.1/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale vengono precisate le modalità applicative, concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile, in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari ed in particolare viene chiarito che le predette disposizioni si applicano oltre che per l'IMU anche per la TASI, in quanto hanno eguale base imponibile;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RITENUTO inoltre di fronteggiare la riduzione delle risorse da trasferimenti statali disposta anche per l'anno 2016, nonché le criticità di cassa che manifesta l'ente;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle*

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

TENUTO CONTO della normativa vigente di cui al d.lgs.23/06/2011 n.118 e s.m.i, in materia di contabilità armonizzata, ove il **principio contabile 3.7.5** di cui all'**allegato 4/2**, prevede che:” *le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto”;*

VISTO la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.1 della Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) lett.e) con il quale viene anticipato al 14 ottobre (anzichè 21 ottobre) il termine entro il quale i comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al M.E.F., ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito”perentorio”. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e articolo 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabili dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Propone di:

DELIBERARE

1) di confermare, per l'anno 2017, **l'aliquota di base 1,06 per cento**, per gli immobili diversi dalla abitazione principale, deliberata dal Comune di Quarto per l'anno 2014, con provvedimento della Commissione Straordinaria nr. 75 del 20/05/2014, confermata per l'anno 2015 con deliberazione della Commissione Straordinaria n.9 del 05/03/2015 e riconfermata per l'anno 2016 con deliberazione di C.C. n.55 del 28/04/2016;

2) di confermare **l'aliquota di base 0,6 per cento per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A8 e A/9, con detrazione annua di € 200,00;**

3) di precisare, secondo le disposizioni dettate dagli artt.6 e 16 del Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 74 del 20/05/2014, successivamente integrato e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/04/2016, che l'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, di cui all'art. 13, commi 2- 7 D.L. 201/2011;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi di quanto previsto dall'art.15 del Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 74 del 20/05/2014, successivamente integrato e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/04/2016:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all' A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

5) di rinviare, per quanto non specificato, alle disposizioni dettate dal Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 74 del 20/05/2014, integrato e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.53 del 28/04/2016 ;

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2017, previsto all'art.13 comma 15 della Legge n.214/2011, termine modificato dalla lett.e) comma 10 dell'art.1 della Legge n.208 del 28/12/2015(Legge di Stabilità 2016), per consentirne la pubblicazione, da parte del MEF, entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2017**;

8) di disporre che la presente deliberazione sia allegata al Bilancio di Previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art.172, co.1, lett.e) del d.lgs.267/2000 e s.m.i.;

9) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rag. Aniello Pennacchio

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Giovanni Schiano di Colella Lavina)

F.to _____

Il Sindaco
(Avv. Rosa Capuozzo)

F.to _____

Prot. N. 9274

Li 15 MAR. 2017

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 15 MAR. 2017

Il Messo Comunale

F.to _____

E' stata comunicata con lettera prot. n. 9274 in data 15 MAR. 2017 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

F.to _____

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, _____

Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n.267 del 18.8.2000);
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
 è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

F.to _____

Dalla residenza Comunale li, _____